

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2018.

Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 79).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;

Visti gli articoli 141, 148 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizio-

ni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra le imprese nell'ambito del risarcimento diretto;

Visto l'art. 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1.bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012, n. 27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi;

Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'art. 9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa;

Considerata la necessità di implementare, sulla base della esperienza registrata e dei risultati osservati nei primi anni di applicazione del modello, il criterio individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;


ADOPTA
il seguente provvedimento:

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e dal regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.

2. Agli effetti del presente provvedimento si intendono per:

a) «AIA»: Archivio integrato antifrode di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015, n. 108;

b) «autoveicoli»: autovetture, autobus, autocarri, motocarri e macchine operatrici;

c) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

d) «CARD-CID»: la parte seconda della convenzione CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

e) «CARD-CTT»: la parte terza della convenzione CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati;

f) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

g) Comitato tecnico: comitato previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006;

h) «forfait»: il costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico;

i) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'attività nel ramo r.c. auto e le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo che operano nel territorio della Repubblica e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;

j) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione del danneggiato che gestisce il sinistro e corrisponde il risarcimento nell'ambito del sistema di risarcimento diretto;

k) «incentivi»: incentivi o penalizzazioni;

l) «macroarea»: raggruppamento di province individuato dal Comitato tecnico all'interno della Relazione annuale ai fini del calcolo del forfait;

m) «macroclasse»: raggruppamento di tipologie di veicoli;

n) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti al medesimo danneggiato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di gestione;

o) «risarcimento diretto»: la procedura di risarcimento prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

p) «score medio-alto»: Indicatore sintetico, di cui all'art. 7 del provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, che compendia il relativo livello di anomalia del sinistro;

q) «sinistri CARD»: i sinistri gestiti mediante la procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa gestionaria;

r) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CID (danni alle cose e/o lesioni di lieve entità del conducente, ai sensi dell'art. 139 del Codice);

s) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CTT (lesioni alle persone trasportate);

t) «stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le imprese partecipanti alla convenzione CARD, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

Art. 3.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, i criteri di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e definisce i parametri di calibrazione.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, con i limiti di cui al successivo art. 5, comma 3.

TITOLO II

CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI DI CALIBRAZIONE

Art. 5.

Criteri di calcolo delle compensazioni

1. Con riferimento alla convenzione «CARD-CID», le compensazioni dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente



dal Comitato tecnico. Il costo medio unico è calcolato in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli». Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate per «macroclasse» e «macroarea».

2. Con riferimento alla convenzione «CARD-CTT», le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell'importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni sono determinate distintamente per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli».

3. Le imprese che nell'esercizio hanno contabilizzato, distintamente per le due macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli», premi lordi superiori alle soglie individuate con il provvedimento di cui all'art. 6 integrano le compensazioni di cui ai commi 1 e 2 con gli incentivi determinati secondo le modalità descritte nell'allegato 1 (nota metodologica).

4. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi sono calcolati, secondo le rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti componenti:

- a) antifrode liquidativa;
- b) costo;
- c) dinamica del costo;
- d) velocità di liquidazione.

5. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi tenuto conto della calibrazione stabilita dall'IVASS ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento.

6. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i flussi informativi verso la stanza di compensazione riferiti all'esercizio di competenza trasmessi dalle imprese entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Art. 6.

Parametri di calibrazione

1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 5, comma 3, l'IVASS fissa per la generazione di riferimento:

- a) le soglie minime dei premi raccolti;
- b) il percentile minimo e il percentile massimo che individuano gli importi da considerare per il calcolo del costo medio;
- c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti di cui all'art. 5, comma 4.

2. L'IVASS, prima dell'inizio di ciascun esercizio, rende noti, con Provvedimento, i valori di cui al comma 1.

Art. 7.

Criteri per la determinazione dei sinistri CARD con score medio-alto

1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score medio-alto è effettuato dall'IVASS sul database di AIA riferito alla chiusura dell'esercizio, considerando i sinistri relativi alle ultime tre generazioni - inclusa quella di riferimento.

2. Il conteggio di cui al comma 1 è effettuato con riferimento alle comunicazioni di sinistro censite in AIA che presentano almeno un veicolo danneggiato, relativo alla macroclasse autoveicoli, gestito nell'ambito del risarcimento diretto.

Art. 8.

Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo

1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione per i sinistri CARD:

- a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22 a 26 del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso;
- b) del modulo 29A.2 - sinistri CARD e del relativo allegato 1, di cui al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.

3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.

4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice.

Art. 9.

Informazioni sui sinistri CARD

1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni riferite al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel «Manuale Rilevazione Card» disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it).



2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla procedura CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.

3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.

4. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione che descrive il processo di trasmissione alla stanza di compensazione e reca l'analisi di riconciliazione tra la modulistica di vigilanza e le trasmissioni alla stanza di compensazione. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

5. Per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, la relazione di cui al comma 4 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della funzione attuariale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice.

6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4 mediante la rilevazione di cui al comma 1.

7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

Art. 10.

Trasmissione degli incentivi alle imprese

1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese, nel mese di ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo degli incentivi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, sono abrogati:

- a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014;
- b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.

2. In sede di prima applicazione, con riferimento alla componente «costo» di cui all'art. 5, comma 4, lettera b, il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla persona prosegue fino alla generazione 2019 secondo le disposizioni di cui al provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.

3. È confermata la modifica apportata dall'art. 8 del provvedimento IVASS n. 18/2014 alle istruzioni tecniche relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al regolamento ISVAP n. 22/2008, articolata come di seguito:

a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa» è aggiunto «e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.»;

b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre penalità previste dalla CARD» è aggiunto «e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.».

Art. 12.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Roma, 14 novembre 2018

p. il *Direttorio integrato*
Il *Governatore della Banca d'Italia*
Visco



INCENTIVI E PENALIZZAZIONI CARD: NOTA METODOLOGICA

PROVVEDIMENTO IVASS N. 79

SOMMARIO

- 1. Il sistema incentivante
- 2. Il modello lineare
- 2.A. Costo medio tagliato e costo medio
- 2.B. Incentivo per l'antifrode.....
- 2.C. Incentivo per il costo
- 2.D. Incentivo per la dinamica del costo.....
- 2.E. Incentivo per la velocità di liquidazione.....
- 3. Determinazione dell'incentivo
- 4. Calcolo dei percentili
- 5. Scadenario del calcolo degli incentivi



1. IL SISTEMA INCENTIVANTE

Il sistema incentivante misura l'efficienza delle imprese in relazione all'antifrode, al costo, alla dinamica del costo e alla velocità di liquidazione.

Accedono al sistema incentivante le imprese che hanno premi superiori alla soglia fissata dall'IVASS, separatamente per ciascuna macroclasse, prima dell'inizio della generazione.

Per le componenti costo, dinamica del costo e velocità di liquidazione l'incentivo è calcolato per generazione di accadimento, mentre, per la componente antifrode il calcolo dell'incentivo è effettuato per anno di competenza. Lo scadenziario del calcolo degli incentivi è riportato nel capitolo 5.

Gli incentivi sono determinati separatamente per ciascuna macroclasse e componente. Per la componente costo è previsto un ulteriore dettaglio per tipologia di danno e/o macroarea.


Le variabili del modello sono censite nella tavola A. Tutte le variabili utilizzate nel modello sono relative ai sinistri subiti (gestiti) dall'impresa.



Tavola A. Variabili del modello CARD

Variabile	Definizione	Fonte ¹
NEF_i	Numero sinistri Card con score alto o medio (impresa i). Statistica calcolata su AIA con riferimento ai sinistri accaduti negli ultimi 36 mesi che hanno almeno un veicolo danneggiato con trattazione CARD.	A
$NPERS_i (n)$	Numero dei danneggiati con lesioni di lieve entità (impresa i , antidurata n) risarcite a titolo definitivo alla data di riferimento relative all'intero sinistro CARD: somma dei danneggiati CTT con micro lesioni e dei conducenti con danni a persona relativi a sinistri con responsabilità esclusiva.	S
$NR_i (n)$	Numero dei sinistri riaperti (impresa i , antidurata n) è il sottoinsieme di $NS_i (0)$ rappresentato da quei sinistri che risultavano pagati all'antidurata 0 ma che sono stati successivamente riaperti fino all'antidurata (1 o 2).	R
$NRSS_i (n)$	Numero dei sinistri riaperti da senza seguito (impresa i , antidurata n) sinistri riaperti alle antidurate 1 e 2 che erano senza seguito al 31.12. dell'anno di accadimento. Per definizione $NRSS_i (0) = 0$	R
$NS_i (n)$	Numero dei sinistri (impresa i , antidurata n) è il numero dei sinistri CARD-CID della generazione, pagati a titolo definitivo alla data di riferimento. Variabile significativa per macroclasse	S
$NSCS_i (n)$	Numero dei sinistri con seguito (impresa i , antidurata n) è determinato: $n=0$ sottraendo ai sinistri CARD-CID denunciati nell'anno di accadimento il numero dei sinistri senza seguito alla data di riferimento.	R
$NSE_i (n)$	Numero dei sinistri esclusivi (impresa i , antidurata n) è il numero dei sinistri CARD-CID esclusivi pagati a titolo definitivo alla data di riferimento con importo totale delle partite CID è superiore al percentile minimo $Pmin$ e inferiore al percentile massimo $Pmax$. Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno/ macroarea	S
$Pmin$	Percentile minimo per il taglio delle distribuzioni dei costi dei sinistri esclusivi CID e delle partite CTT con microlesioni. È determinato considerando il costo totale della gestione CID (danni al veicolo, alle cose trasportate del conducente e lesioni del conducente) per i sinistri con responsabilità esclusiva delle ultime tre generazioni, pagati a titolo definitivo nell'esercizio. La distribuzione presa a riferimento considera l'intero mercato. Variabile significativa per macroclasse	S

¹ A = misurata da AIA; R = Rilevazione Card; S = Calcolata dalla Stanza di compensazione.



P_{max}	Percentile massimo per il taglio delle distribuzioni dei costi dei sinistri esclusivi CID e delle partite CTT con microlesioni. È determinato considerando il costo totale della gestione CID (danni al veicolo, alle cose trasportate del conducente e lesioni del conducente) per i sinistri con responsabilità esclusiva delle ultime tre generazioni, pagati a titolo definitivo nell'esercizio. La distribuzione presa a riferimento considera l'intero mercato. Variabile significativa per macroclasse	S
$Importo_{i,j}$	Pagamento a titolo definitivo superiore al percentile minimo e inferiore al percentile massimo (impresa i, sinistro j)	S
$Imp_{tot_{i,j}}$	Pagamento a titolo definitivo (impresa i, sinistro j)	S
$CMT_i(n)$ $= \frac{\left(\sum_j Importo_{i,j}\right)}{NSE_i}$	Costo medio tagliato (impresa i, antidurata n) – è determinato considerando i pagamenti a titolo definitivo fino all'antidurata. <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento ai danni alle cose è il costo medio tagliato dei danni alle cose e al veicolo relativo ai sinistri CARD-CID esclusivi; • con riferimento ai danni a persona è determinato considerando sia i risarcimenti per i danni alla persona del conducente, relativi ai sinistri esclusivi per i quali l'importo totale (cose+veicolo +lesioni del conducente) è interno all'intervallo individuato dai percentili Pmin e Pmax, sia i risarcimenti per le microlesioni dei CTT relative ai danneggiati per i quali l'importo totale dei danni a persona è interno all'intervallo individuato dai percentili Pmin e Pmax. <i>Rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri/persone (costo cose/costo persone).</i> Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.	S
$CM_i(n)$ $= \frac{\left(\sum_j Imp_{tot_{i,j}}\right)}{NS_i}$	Costo medio (impresa i, antidurata n). Costo medio dei sinistri gestiti della generazione pagati a titolo definitivo fino all'antidurata. <i>Rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri.</i> Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.	S
$v_i(n) = \frac{NS_i(0) - NR_i(n)}{NSCS_i(0) + NRSS_i(0)}$ con $NR_i(n) = 0$ per $n = 0$	Velocità di liquidazione (impresa i, antidurata n) per generazione di accadimento determinata come: <ul style="list-style-type: none"> • $n = 0$ Rapporto tra il numero dei sinistri pagati a titolo definitivo nell'antidurata 0 e il numero dei sinistri denunciati nell'anno di accadimento pagati o riservati al 31 dicembre dell'anno di accadimento; • $n = 1, 2$ Rapporto tra a) il numero dei sinistri pagati a titolo definitivo nell'antidurata 0 al netto dei sinistri riaperti fino alla data di riferimento e b) il numero dei sinistri denunciati nell'anno di accadimento, pagati o riservati al 31 dicembre dell'anno di accadimento, a cui si aggiungono le riaperture dei sinistri senza seguito al 31.12 dell'anno di accadimento. 	S/R



$d_i = \frac{CM_{i,g}(0)}{CM_{i,g-1}(0)}$	Variazione del costo dei danni alle cose (impresa i) è il rapporto tra i costi medi dei danni al veicolo e alle cose, misurati all'antidurata 0, per la generazione di riferimento $CM_{i,g}(0)$ rispetto alla generazione precedente $CM_{i,g-1}(0)$. Sono considerati i pagamenti, relativi alla macroarea 1, per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente.	S
$Onere_i(n) = CM_i(n) * NS_i(n)$	Onere sinistri (impresa i, antidurata n). Onere dei sinistri gestiti della generazione pagati a titolo definitivo fino all'antidurata. Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.	S
$SOARFSS_i$	Numero delle partite di danno (danneggiati) poste senza seguito per attività antifrode (impresa i) è il numero dei danneggiati (CID+CTT) posti senza seguito nell'anno di riferimento indipendentemente dalla generazione di accadimento.	R
$a_i = \frac{SOARFSS_i}{NEF_i}$	Coefficiente Antifrode (impresa i) è il rapporto tra i sinistri posti senza seguito per attività antifrode e i sinistri CARD con score AIA medio o alto.	A/R

2. IL MODELLO LINEARE

Si individua una variabile - la generica X_i - indicativa dell'efficienza dell'impresa. L'efficienza dell'impresa dipende in modo lineare dalla variabile indipendente X_i .

Le percentuali di incentivo che esprimono l'efficienza delle imprese sono punti della retta di equazione

$$p_i = (+1/-1) * m * X_i + q$$


Convenzionalmente, i valori negativi di p_i indicano efficienza mentre i valori positivi esprimono invece inefficienza: m ha segno negativo per le variabili X_i positivamente correlate con l'efficienza (antifrode e velocità) mentre ha segno positivo per le variabili X_i inversamente correlate con l'efficienza (costo e dinamica).

m è fissato dall'IVASS prima dell'inizio della generazione/competenza, q è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese.

$$\sum_i p_i * Onere_i = 0$$

L'incentivo è determinato moltiplicando la percentuale dell'incentivo per il corrispondente onere sinistri.

$$H = p_i * Onere_i$$



Per tutte le componenti l'onere sinistri è calcolato sulla base dei sinistri subiti ($Onere_i = CM_i * NS_i$).

2.A. COSTO MEDIO TAGLIATO E COSTO MEDIO

Il costo medio tagliato è calcolato come rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri. Al costo medio tagliato concorrono i sinistri, definiti con responsabilità esclusiva, pagati a titolo definitivo che presentano un valore complessivo di risarcimento (somma dei risarcimenti per danni al veicolo, alle cose trasportate del conducente e per lesioni al conducente) superiore al percentile minimo e inferiore al percentile massimo.

Il costo medio è dato dal rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri.

2.B. INCENTIVO PER L'ANTIFRODE

La componente antifrode misurata con il modello CARD riguarda l'aspetto liquidativo.

Per misurare l'efficienza dell'impresa nel contrasto alle frodi si definisce il **coefficiente antifrode** a_i come rapporto tra il numero delle partite di danno (danneggiati) poste senza seguito per attività antifrode e i sinistri CARD con score AIA medio o alto (NEF_i). La percentuale di incentivo per l'antifrode dell'impresa p_i^a è data da:


$$p_i^a = -m^a * a_i + q^a$$

ove m^a è fissato da IVASS e q^a è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^a * Onere_i = 0$$

Quindi:
$$q^a = m^a * \frac{\sum_i a_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

- a) La percentuale di incentivo per l'antifrode è calcolata per la macroclasse Autoveicoli.
- b) L'onere sinistri (numero di sinistri NS_i^{anf} e costo medio CM_i^{anf}) è calcolato considerando i sinistri CARD-CID pagati a titolo definitivo nell'esercizio, relativi alle ultime 3 generazioni.



- c) L'incentivo per l'antifrode è calcolato per la macroclasse Autoveicoli; le modalità e gli insiemi sono indicati nella tavola B.

2.C. INCENTIVO PER IL COSTO

Per misurare l'efficienza dell'impresa rispetto al livello dei risarcimenti si utilizza il **costo medio tagliato** CMT_i (c.f.r. tavola A). La percentuale di incentivo per il costo dell'impresa p_i^c è data da:

$$p_i^c = m^c * CMT_i + q^c$$


ove m^c è fissato dall'IVASS prima dell'inizio della generazione e q^c è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^c * Onere_i = 0$$

Quindi:
$$q^c = -m^c * \frac{\sum_i CMT_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

- a) La percentuale di incentivo per il costo è calcolata per i seguenti insiemi:
- Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 1 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 1 con risarcimenti per danni a cose;
 - Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 2 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 2 con risarcimenti per danni a cose;
 - Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 3 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 3 con risarcimenti per danni a cose;
 - Autoveicoli (A) – danni a persona - Partite CARD (danneggiati) con lesioni di lieve entità della macroclasse (A);
 - Ciclomotori e motocicli (M) – danni a persona – Partite CARD (danneggiati) con lesioni di lieve entità della macroclasse M.
- b) Le variabili CMT, CM e NS sono calcolate all'antidurata corrispondente:
- per il costo alle cose, sono determinate con riferimento ai sinistri CID con danni alle cose;
 - per il costo alla persona, sono determinate con riferimento ai danneggiati con lesioni di lieve entità. Quindi:

$$CMT_i^{per} = \frac{\sum Importo_i^{cid_pers} + \sum Importo_i^{ctt}}{\sum NPERS_i}$$



$$CM_i^{per} = \frac{\sum Imp_{tot}_i^{cid_pers} + \sum Imp_{tot}_i^{ctt}}{\sum NPERS_i}$$

- c) L'incentivo per il costo è calcolato secondo le modalità e gli insiemi indicati nella tavola B.

2.D. INCENTIVO PER LA DINAMICA DEL COSTO

Per misurare l'efficienza dell'impresa riguardo alla dinamica dei risarcimenti si utilizza la **variazione del costo dei danni alle cose d_i** . Il d_i rappresenta il decremento (incremento) del costo per i danni al veicolo e alle cose trasportate in relazione ai sinistri subiti e pagati a titolo definitivo al 31 dicembre dell'anno di accadimento, rispetto alla generazione precedente. La percentuale di incentivo per il costo dell'impresa p_i^d è data da:

$$p_i^d = m^d * d_i + q^d$$

ove m^d è fissato dall'IVASS e q^d è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^d * Onere_i = 0$$

Quindi:
$$q^d = -m^d * \frac{\sum_i d_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

- La percentuale di incentivo per la dinamica è calcolata per i sinistri CARD-CID della macroclasse Autoveicoli nella macroarea 1 che presentano risarcimenti per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente;
- La variabile CM è determinata con riferimento ai sinistri CARD-CID della macroclasse Autoveicoli nella macroarea 1 per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente;
- L'incentivo è calcolato applicando la percentuale di cui al punto a) all'onere sinistri di antidurata 0 dei sinistri CARD-CID con danni a cose (veicolo e cose trasportate) relativo alla macroclasse Autoveicoli;
- L'incentivo per la dinamica è calcolato per la macroclasse Autoveicoli; le modalità e gli insiemi di calcolo sono indicati nella tavola B.

2.E. INCENTIVO PER LA VELOCITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per misurare l'efficienza dell'impresa per quanto concerne i tempi di liquidazione dei sinistri si utilizza la **velocità di liquidazione v_i** . Tale velocità di liquidazione misura l'efficienza dell'impresa rispetto alla



liquidazione dei sinistri denunciati nell'anno di accadimento, pagati o riservati alla fine dell'anno di accadimento. La percentuale di incentivo per la velocità dell'impresa i p_i^v è data da:

$$p_i^v = -m^v * v_i + q^v$$

ove m^v è fissato dall'IVASS e q^v è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^v * Onere_i = 0$$

Quindi:
$$q^v = m^v * \frac{\sum_i v_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

- a) La percentuale di incentivo per la velocità è calcolata separatamente per ciascuna macroclasse;
- b) Le variabili CM e NS sono calcolate all'antidurata 0, separatamente per ciascuna macroclasse, considerando i sinistri della gestione CID pagati a titolo definitivo nell'esercizio;
- c) L'incentivo per la velocità è calcolato secondo le modalità e gli insiemi indicati nella tavola B.

3. DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

Gli incentivi sono calcolati per le imprese incluse nella gara sulla base della soglia minima di premi fissata da IVASS per ciascuna generazione e macroclasse.

L'incentivo di ciascuna impresa è espresso dalla somma algebrica degli incentivi delle singole componenti per gli insiemi descritti nei paragrafi precedenti, ovvero:

1. H_A^{cose} Autoveicoli costo cose;
2. H_A^{per} Autoveicoli costo persona;
3. H_A^{din} Autoveicoli dinamica;
4. H_A^{velo} Autoveicoli velocità;
5. H_A^{anf} Autoveicoli antifrode
6. H_M^{per} Ciclomotori e motocicli costo persona;
7. H_M^{velo} Ciclomotori e motocicli velocità.

Il valore complessivo dell'incentivo (penalizzazione) è pertanto:


$$H = H_A^{cose} + H_A^{per} + H_A^{din} + H_A^{velo} + H_A^{anf} + H_M^{per} + H_M^{velo}$$

Lo schema di calcolo degli incentivi è riportato nella tavola B.



Tavola B. Schema di calcolo degli incentivi

Tipologia di incentivo	Costi medi e numero sinistri
Incentivo Antifrode	
Autoveicoli (A)	CM_A^{anf} è il costo medio dei sinistri CARD-CID della macroclasse (A)
$H_A^{anf} = p_A^{anf} * CM_A^{anf} * NS_A^{anf}$	NS_A^{anf} è il numero dei sinistri CARD-CID della macroclasse (A)
Incentivo Costo	
Autoveicoli (A) cose	$CM_{A,Z}^{cose}$ è il costo medio dei sinistri CID con danni a cose nella macroclasse (A) e macroarea Z
$H_A^{cose} = \sum_{Z=1}^3 p_{A,Z}^{c,cose} * CM_{A,Z}^{cose} * NS_{A,Z}^{cose}$	$NS_{A,Z}^{cose}$ è il numero dei sinistri CID con danni a cose nella macroclasse (A) e macroarea Z
Autoveicoli (A) persona	CM_A^{per} è il costo medio calcolato rapportando il totale dei risarcimenti per lesioni di lieve entità della CARD nella macroclasse (A) al corrispondente numero di danneggiati
$H_A^{per} = p_A^{per} * CM_A^{per} * NPERS_A$	$NPERS_A$ è il numero dei danneggiati nei sinistri CARD con microlesioni nella macroclasse (A)
Ciclomotori e motocicli (M) persona	CM_M^{per} è il costo medio calcolato rapportando il totale dei risarcimenti per lesioni di lieve entità della CARD nella macroclasse (M) al corrispondente numero di danneggiati
$H_M^{per} = p_M^{per} * CM_M^{per} * NPERS_M$	$NPERS_M$ è il numero dei danneggiati nei sinistri CARD con microlesioni nella macroclasse (M)
Incentivo Dinamica	
Autoveicoli (A)	CM_A^{cose} è il costo medio dei sinistri CID con danni a cose della macroclasse (A)
$H_A^{din} = p_{A,1}^d * (CM_A^{cose} * NS_A^{cose})$	NS_A^{cose} è il numero dei sinistri CID della macroclasse (A)
Incentivo Velocità	
Velocità Autoveicoli (A)	CM_A è il costo medio dei sinistri CID della macroclasse (A)
$H_A^{velo} = p_A^{velo} * CM_A * NS_A$	NS_A è il numero dei sinistri CID della macroclasse (A)
Velocità Ciclomotori e motocicli (M)	CM_M è il costo medio dei sinistri CID della macroclasse (M)
$H_M^{velo} = p_M^{velo} * CM_M * NS_M$	NS_M è il numero dei sinistri CID della macroclasse (M)



4. CALCOLO DEI PERCENTILI

I valori dei percentili minimo P_{min} e massimo P_{max} che individuano i sinistri da utilizzare per il calcolo del costo medio tagliato sono determinati, per ciascuna macroclasse e generazione di accadimento, considerando il costo totale (che include sia i danni al veicolo e alle cose trasportate, sia le lesioni al conducente) dei sinistri CARD-CID, definiti con responsabilità esclusiva, relativi alle ultime tre generazioni pagati a titolo definitivo nell'esercizio. La distribuzione presa a riferimento considera l'intero mercato.

I valori dei percentili sono calcolati - come sopra descritto - sulla Stanza di compensazione aggiornata alla fine del mese di marzo successivo alla fine dell'esercizio (c.f.r. Provvedimento art. 5, comma 6).

5. SCADENZARIO DEL CALCOLO DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi sono calcolati sulla Stanza di compensazione aggiornata alla fine del mese di marzo successivo alla fine dell'esercizio (c.f.r. Provvedimento art. 5, comma 5).

Per le imprese interessate da operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasferimento di portafoglio etc.) si procede al ricalcolo dei parametri alla prima scadenza successiva all'effetto legale, come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti.

Riepilogo delle scadenze di calcolo degli incentivi:

Antifrode

Il valore dell'incentivo per l'antifrode è calcolato un'unica volta al termine dell'anno di competenza.


Costo

Il costo medio e l'onere sinistri relativi alle singole generazioni sono ricalcolati alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione, tenendo conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti (per numeri e per importo) nei sinistri subiti, pagati a titolo definitivo.

Il valore dell'incentivo relativo a una certa generazione viene periodicamente aggiornato secondo i predetti parametri e basi di calcolo.

Dinamica del costo

Il valore dell'incentivo per la dinamica è calcolato un'unica volta al termine dell'anno di generazione dei sinistri.



L'incentivo per la dinamica interessa le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello sia nell'anno di generazione, sia in quello immediatamente precedente.

Velocità di liquidazione

Le velocità di liquidazione di antidurata 0 sono ricalcolate alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione per tener conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti per effetto dei sinistri riaperti. L'onere complessivo dei sinistri subiti relativo alle singole generazioni è calcolato alla fine dell'anno di generazione e rimane costante nei due esercizi successivi.

Tavola C. Scadenario dei calcoli

Componente	Determinazione finale al	Data di riferimento del calcolo
Antifrode	31 dicembre dell'esercizio	31 dicembre dell'esercizio
Costo	31 dicembre dell'anno di generazione + 2	antidurata 0: 31 dicembre dell'anno di generazione antidurata 1: 31 dicembre dell'anno di generazione +1 antidurata 2: 31 dicembre dell'anno di generazione +2
Dinamica	31 dicembre dell'anno di generazione	antidurata 0: 31 dicembre dell'anno di generazione
Velocità di liquidazione	31 dicembre dell'anno di generazione + 2	antidurata 0: 31 dicembre dell'anno di generazione antidurata 1: 31 dicembre dell'anno di generazione +1 antidurata 2: 31 dicembre dell'anno di generazione +2

18A07544

